


UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2010/2011
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

LEGISLAZIONE SPORTIVA



SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

Fenomeno commerciale

(Forma evoluta di pubblicità)



Negoziio giuridico

(Contratto di sponsorizzazione)

Definizione legislativa:

**Art. 2, comma 1, t)
d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177
"Testo unico della
radiotelevisione"**

"... ogni contributo di un'impresa pubblica o privata ... al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, le sue attività o i suoi prodotti ..."

E' l'accordo negoziale tra un'impresa (sponsor) ed un soggetto (sponsee), normalmente il gestore di un'attività o di un evento mediante il quale quest'ultimo si obbliga ad associare al proprio nome ed immagine e/o alla propria attività il nome o il segno distintivo dello sponsor, in cambio del pagamento di un corrispettivo (o altra controprestazione)

IPOSTESI DOTTRINALI

➤ **CONTRATTO DI APPALTO**
(art. 1665 c.c.)

➤ **CONTRATTO D'OPERA**
(art. 2222 c.c.)

PUNTI DEBOLI

- L'appaltatore è un imprenditore
- L'obbligazione è di risultato

- Non adatta ai club:
prestazione svolta con attività non prevalentemente propria
- Interferenza di immagine

IPOTESI DOTTRINALI

➤ **CONTRATTO ASSOCIATIVO**

➤ **CONTRATTO DI LOCAZIONE (art. 1571 C.C.)**

PUNTI DEBOLI

- rapporto di scambio con fini differenti;
- non è esercizio in comune di attività sportiva (perdite del soggetto sponsorizzato)
- manca il bene oggetto dello stesso

IPOTESI DOTTRINALI

➤ **CONTRATTO DI VENDITA**
(art. 1470 c.c.)

➤ **CONTRATTO MISTO**

PUNTI DEBOLI

- manca la causa del contratto di vendita
- difficoltà nell'individuare la figura contrattuale prevalente

La Giurisprudenza

Corte di Cassazione sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998

"...il cosiddetto contratto di sponsorizzazione, figura non specificatamente disciplinata dalla legge, comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto dietro corrispettivo... L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 Cod. Civ. ... non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni ..."

Art. 1322 C.C. : *Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto.*

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Il contratto di sponsorizzazione può dunque dirsi:

Atipico

Consensuale

A titolo oneroso

A prestazioni corrispettive

SPONSORIZZAZIONE	↔	MECENATISMO
Accordo bilaterale	↔	Donazione
Interesse alla controprestazione	↔	Liberalità
Forme complesse	↔	Finanziamento
Strategia d'impresa	↔	Passione

- Diverso metodo di comunicazione
- La **pubblicità** tende a privilegiare la "creazione delle vendite" (c.d. "sale's creation") del prodotto identificato dal marchio divulgato, mentre la **sponsorizzazione** costituisce uno dei principali strumenti per creare "condizioni più favorevoli" per la vendita del prodotto (c.d. "sale's ability creation")
- La manifestazione sportiva "*media*" atipico attraverso il quale il messaggio viene divulgato

Publicità: attività comunicazionale che consegue ad un atto negoziale, il contratto di inserzione o di diffusione

- ❖ modalità di **diffusione** del messaggio direttamente determinate dal soggetto promotore della pubblicità;
- ❖ piena **determinazione** del contenuto del messaggio, scelta degli slogan, da parte della impresa produttrice;
- ❖ completa **identificabilità** della fonte di diffusione del messaggio da parte del pubblico;
- ❖ costante possibilità dell'audience del pubblico dei consumatori di sottrarsi anche completamente, all'assorbimento del messaggio pubblicitario, non leggendo l'inserzione al momento dell'emissione in onda del messaggio pubblicitario.

- ❖ modalità di **diffusione** del messaggio (durata, frequenza, intensità) non dipendono direttamente dall'impresa sponsor, ma unicamente dalle vicende proprie dell'avvenimento cui è collegata;
- ❖ concentrazione del **contenuto** del messaggio, riducendosi, in genere, al marchio, logo o segno distintivo dell'azienda;
- ❖ assenza di diretta **identificabilità** della fonte del messaggio;
- ❖ potenzialità di **coinvolgimento** dell'attenzione del pubblico notevolmente più elevata: la sponsorizzazione non interrompe la manifestazione in corso di svolgimento.

SPONSORIZZAZIONE ↔ PUBBLICITA'

- *Durata* Variabile/Predeterminata
- *Contenuto* Limitato/Ampio
- *Messaggio* Condizionato/Controllato
- *Coinvolgimento* Alto/Diffidenza
- *Audience* Diretta+Mediata/Diretta

- *"Si ha **pubblicità**, in relazione ad un evento sportivo, se tra l'attività promozionale e lo stesso evento c'è un **rapporto di occasionalità**, mentre si ha **sponsorizzazione** quando sussiste, tra gli elementi di cui sopra, uno specifico **abbinamento**"*

(cfr. Cassazione Civile n. 428/1996; Risoluzione Min. Finanze. n. 137/1999; Trib. Bologna sent. n. 2181/1998)

SPONSORIZZAZIONE DI UN CLUB

E' il contratto stipulato fra un imprenditore ed un club o una società sportiva in forza del quale il primo (*sponsor*) si obbliga ad una prestazione in denaro o in altri beni (**sponsor tecnico**) ed il secondo (*sponsee*) si obbliga a divulgare il nome o il marchio del primo durante la propria attività

Veicolazione del marchio attraverso il **materiale utilizzato**

+

Obbligazioni accessorie

+

Esclusiva merceologica

+

Diritti di immagine

ABBINAMENTO



Oltre agli obblighi già analizzati in precedenza, il contratto prevede il cambiamento totale o parziale della **denominazione della squadra**, che assume quella della ditta dello sponsor o di un suo marchio.

Regolamenti federali

SPONSORIZZAZIONE DI UN ATLETA



Nell'ambito di questo contratto l'atleta viene in considerazione non più come componente della squadra, ma come singolo, specifico veicolo attraverso il quale viene diffuso il segno distintivo dello sponsor

LIMITI: Regolamenti federali, Sponsorizzazioni di squadra

TENDENZE: Royalties, Marchi dedicati

SPONSORIZZAZIONE / TESTIMONIAL

SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO



Questo è il caso in cui lo sponsor assume ***una tantum*** l'obbligo di finanziare una manifestazione sportiva o un evento, in funzione del ritorno pubblicitario che ne deriva

VANTAGGI: riduzione dei rischi tipi della sponsorizzazione di un team o di un atleta e maggiore visibilità mediatica

LIMITI: breve durata

POOL

Tale termine indica essenzialmente l'unione che si viene a creare tra numerose imprese produttrici di abbigliamento od attrezzature proprie di un settore sportivo al fine di sponsorizzare un unico ente (tipologia in uso nelle FSN)

Vantaggi pubblicitari + Sviluppo tecnico

Pool = Organismi a base associativa (comitati, consorzi)

SPONSORIZZAZIONE DI UNA LEGA

- **NAMING DI EVENTI** : in caso di competizioni la cui organizzazione è delegata alla lega (*es. Serie A Tim*)

- **GESTIONE UNITARIA SPAZI PUBBLICITARI** : sono spazi offerti in concreto dalle singole società facenti parte di una stessa Lega

CONTRATTO DI MERCHANDISING

- Accordo tramite il quale il titolare (**licenziante**) di un diritto di esclusiva su un bene immateriale come un nome, un disegno, un emblema, generalmente di grande risonanza nell'opinione pubblica (logo squadra), ne concede l'uso, dietro corrispettivo, ad un soggetto (**licenziatario**), perché a sua volta lo utilizzi per pubblicizzare o semplicemente per connotare i propri prodotti e/o servizi, di natura molto diversa da quelli per i quali il nome, il disegno, l'emblema sono stati originariamente creati da parte del titolare del relativo diritto
- Generalmente vi è un'esclusiva merceologica reciproca

MERCHANDISING E SPONSORIZZAZIONE

Merchandising

Il licenziatario versa una royalty al titolare del marchio per acquistare il diritto ad apporre l'effigie di quest'ultimo sui propri prodotti

Sponsorizzazione

L'Azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura, moto etc.)

Tendenza ad utilizzare contratti misti


MERCHANDISING E FRANCHISING

- Il contratto di franchising è caratterizzato dall'esistenza di un contratto di **licenza di marchio** che non presenta peculiarità di sorta, poiché, in questo caso, a differenza del merchandising, la finalità principale non consiste nello sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti, quanto nel diffondere e nel rendere più capillare sul mercato la presenza di prodotti per i quali il produttore è già noto.


- in italiano letteralmente "**marketing d'imboscata**" o meglio "**parassitario**": campagna promozionale realizzata da un'azienda per legarsi ad un evento di rilievo, anche indirettamente, al fine di trarre un vantaggio economico dai benefici di attenzione che ricevono gli sponsor ufficiali senza pagarne i costi in termini di *licensing fees*.
- uso illegittimo di un marchio, generando confusione, errore o **falsa associazione** ad un determinato bene, società, brand o evento.
- **Legge 17 agosto 2005, n. 167** recante "*Misure per la tutela del Simbolo Olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali Torino 2006*" (sanzioni economiche di natura amministrativa di considerevole entità nonché la possibilità di procedere al sequestro del materiale)

Art. 1325 c.c.

I requisiti del contratto sono




PREMESSE



Motivi e presupposti. Circostanze esterne la cui presenza è necessaria al momento della stipulazione.

Eventuale clausola sospensiva (*naming*)

OBBLIGAZIONI SPONSOR




Trasferimento denaro o altri beni.
Fornitore ufficiale/sponsor tecnico
Obbligo di non interferenza

Clausole di valorizzazione

Ulteriori servizi necessari

OBBLIGAZIONI SPONSEE



Obbligazione di mezzi.

Obblighi di fare (apporre il marchio sul materiale utilizzato, partecipare a determinate manifestazioni etc.)


Rispetto della normativa sportiva (doping)

Obblighi di *patti* (lasciar fare): consentire allo sponsor di utilizzare il nome o le immagini dello sponsee, o ancora di fregiarsi della sua qualifica di sponsor (*licensing*)

Obbligo di esclusiva

Eventuale obbligo reciproco di tutela dell'immagine


SPONSORIZZAZIONE DEL CLUB



ACCORDI DEI SINGOLI ATLETI

- Riproduzioni di immagini collettive
- Responsabilità per l'inadempimento degli ausiliari (art. 1228 C.C.)
- Obbligo di dichiarazioni – divieto di manifestare gusti personali in contrasto


DURATA E RISOLUZIONE



Interferenza di immagine relativa (es. mancata realizzazione di determinati risultati)


Meccanismi risolutivi legati a condotte specifiche

CLAUSOLA COMPROMISSORIA




attribuiscono ad un **collegio arbitrale** il potere esclusivo di giudicare eventuali controversie che possano insorgere tra le parti

OBBLIGAZIONE DI MEZZI




Il mancato raggiungimento di risultati sportivi non comporta inadempimento, però tenere conto dei parametri ex artt. 1175 e 1375 c.c. – buona fede (v. Cassaz. n. 12801/06)

VALUTAZIONE DEL DANNO



Difficoltà nella valutazione economica del “ritorno di immagine” atteso dallo sponsor



TITOLARITÀ E COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

INTERVENTI DELL' 'AUTORITA' GARANTE

Fino al 1993 la Lega Calcio cedeva in maniera **centralizzata** i diritti televisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e B, alla Coppa Italia ed alla Supercoppa. I proventi derivanti dalla cessione dei diritti alla RAI, allora unico interlocutore, venivano ripartiti in maniera equa tra le società delle due serie. Dall'estate del 1993 in poi, in seguito all'introduzione degli strumenti di diffusione delle immagini con sistemi criptati, i grandi clubs cominciano a rivendicare con insistenza la titolarità individuale dei diritti di trasmissione.

Nel 1999 l'**Antitrust** svolge un'istruttoria per violazione del divieto d'intesa tra imprese. Ciò che l'Autorità imputò allora alla Lega fu proprio la contrattazione collettiva dei diritti televisivi del campionato. In questo contesto, e nel filone di interessanti pronunce giurisprudenziali a sostegno della tesi dell'AGCM, il Governo D'Alema emanò un decreto legge (D.L. n. 15 del 30 gennaio 1999) convertito poi, con modificazioni, dalla **Legge n. 78 del 31 marzo 1999**.

- Limite del **60%** ai diritti in forma codificata acquisibili per le partite di serie A da un singolo operatore
- *"Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni"*

Principio della soggettività dei diritti televisivi

- La Lega Calcio modifica il proprio regolamento elaborando un nuovo piano di **mutualità** per la ripartizione degli introiti nel periodo 1999-2005. Tale assetto ha portato al quadruplicarsi dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione su tutte le reti di comunicazione (TV in chiaro, satellitare, digitale terrestre, internet, banda larga).
- **Sperequazione delle risorse** tra grandi e piccoli clubs. Sulla scia di alcune decisioni, favorevoli alla gestione centralizzata dei proventi (c.d. *pool sharing*), assunte dalla Commissione Europea (v. i casi "Uefa Champions League 2003", "Bundesliga 2004" e "Premier League 2006") anche l'Authority italiana si è orientata verso posizioni di favore per la vendita centralizzata, con alcuni correttivi tesi a contenere le esclusive per periodi maggiori a 3 anni e ad escludere l'abuso di posizione dominante da parte di un operatore.

- Immaginiamo che esista un equilibrio perfetto tra tutte le **squadre di calcio** professionistiche italiane
- L'**analisi economica** ci dice che sotto questa ipotesi nei 10 anni dal 1996 al 2006 **17** squadre diverse avrebbero dovuto piazzarsi nei primi 2 posti della serie A
- In realtà, solo **6** squadre sono davvero arrivate tra le prime 2, pari a circa il 35 % rispetto al numero teorico

- In **Francia** la legge Lamour del 2003 orienta verso la commercializzazione **collettiva** dei diritti, confermando peraltro un sistema già in vigore. Il regime francese si caratterizza per la spiccata mutualità imposta per legge, i diritti televisivi sono attribuiti alla Federazione ed agli organizzatori degli spettacoli sportivi, sono collettivi ed i proventi devono essere distribuiti tra tutti. Una parte dei ricavi, pari al 5%, viene attribuita allo Stato per promuovere e sovvenzionare i settori giovanili e contribuire agli altri sport. Una quota parte maggioritaria è, poi, distribuita in parti eguali tra le società ed una parte residua in base ai risultati sportivi della stagione.

Quadro normativo europeo - Germania

- In **Germania** la *Deutsche Fussball Liga* detiene i diritti televisivi e li vende **centralmente**. Il sistema si caratterizza per la previsione della mutualità in favore anche dei dilettanti. La Lega tedesca gestisce collettivamente ogni diritto generato dai 36 clubs di *Bundesliga 1 e 2* (fra cui i diritti televisivi) e ridistribuisce i ricavi mediante un regime di mutualità che distingue tra *Bundesliga 1* (cui spetta il 79% delle risorse) e *Bundesliga 2* (il restante 21%). Ogni *Bundesliga* poi ripartisce i proventi tra i singoli club mediante una quota pari alla metà distribuita in parti eguali e la restante secondo risultati sportivi. Una quota è riservata alla Federazione. Per i soli diritti *pay per view* è previsto un ulteriore meccanismo che premia: la società ospitante con il 64% di proventi, l'ospitata con il 32%, la Federazione con il 4% e le società di *Bundesliga 2* con il restante 2%.

- In **Inghilterra** la *Football Association of Premier League* detiene e vende **collettivamente** i diritti di trasmissione in diretta, gli *highlights*, i diritti relativi ai nuovi media ed i diritti internazionali che **rimangono, però, di proprietà dei club azionisti**: la commissione CE, con delibera del 22 marzo 2006, ha giudicato positivamente gli impegni assunti in modo vincolante dalla FAPL dal 2007 al 2013.
- La vendita avviene attraverso una ripartizione in pacchetti (6 complessivamente) con il divieto per un singolo operatore di acquistarne più di 5. I clubs possono comunque trattare singolarmente la cessione sia dei diritti non ricompresi nei 6 pacchetti sia di quelli acquistati da un'emittente ma eventualmente non utilizzati. La mutualità si attua attraverso una redistribuzione della metà dei proventi in parti eguali e la restante metà in base ai punti in classifica ed al numero delle presenze nelle dirette e nelle differite. Una quota scarsamente rilevante viene versata dalla *Premier* alla serie inferiore.

- In **Spagna** era stato adottato il modello di business senza mutualità. Dopo alcuni mesi, però, si è ritenuto di adottare un **modello attenuato di mutualità** attraverso una divisione centralizzata degli incassi derivanti dalla vendita individuale dei diritti.
- La *Liga* ha adottato un sistema che privilegia l'*audience* di ciascun club per il 55%, mentre la restante parte è suddivisa in ragione dei risultati sportivi conseguiti nelle ultime tre stagioni.

- Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radio-televisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli **eventi sportivi professionistici**
- Il Governo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio dei diritti radiotelevisivi ed il mercato degli stessi riservandosi altresì la possibilità di emanare decreti correttivi entro ulteriori 12 mesi

I principi della legge delega

- riconoscimento del **carattere sociale** dell'attività sportiva e della specificità del fenomeno sportivo, in quanto tale non riconducibile *tout court*, anche nei profili riguardanti la sua utilizzazione economica, a mera attività economica
- attribuzione, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla stessa competizione, della **contitolarità** del diritto all'utilizzazione a fini economici della competizione sportiva
- assegnazione della titolarità esclusiva dei **diritti di archivio** in esclusiva al club organizzatore dell'evento, in condizione di reciprocità con il club ospitato
- introduzione di un sistema di **commercializzazione in forma centralizzata**

I principi della legge delega

- garanzia del **diritto di cronaca** (art. 65, comma 2, L. 633/1942)
- ripartizione delle risorse economiche in modo da assicurare l'**equilibrio competitivo** tra i soggetti che partecipano alle competizioni e da destinare una quota a fini di mutualità generale del sistema
- il soggetto organizzatore dell'evento (Lega n.d.r.), deve agevolare la fruibilità da parte dell'**utenza locale**, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine

Art. 65, comma 2, Legge 633/1942 sul diritto d'autore

“La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo il caso di impossibilità, la fonte”

Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisivo emanato dalla Lega Calcio.

- Il diritto di cronaca viene identificato come ***"resoconto di attualità"***, di durata complessiva di 8 minuti per giornata
- Quale ***"resoconto"*** (racconto di un fatto già passato), la cronaca va esercitata solo in differita e per un periodo in cui la notizia può considerarsi ancora di ***"attualità"*** (48 ore).
- Unica eccezione la **radio**, per la quale la cronaca può esercitarsi anche in diretta.
- Al fine di evitare un accesso indiscriminato all'interno degli stadi, il regolamento disciplina le modalità di acquisizione delle immagini ai fini del diritto di cronaca

Articolo 78 quater Legge 633/1942 sul diritto d'autore
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi, si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili

- Diritto del **produttore** delle immagini audiovisive sugli utilizzi delle immagini prodotte (art. 78-ter)
- Diritto dell'**emittente** radiotelevisiva sugli utilizzi delle proprie emissioni (art. 79)
- I diritti connessi sorgono in capo ai soggetti autorizzati alla ripresa ed alla messa in onda. Viene, dunque, **limitato l'utilizzo delle immagini da parte dei terzi.**

I criteri della legge delega

- la vendita dei diritti di trasmissione deve avvenire per **singola piattaforma** ed è, dunque, vietato l'acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per le quali l'operatore è in possesso del titolo abilitativo, la sublicenza dei diritti acquisiti, nonché la cessione, in tutto o in parte, dei relativi contratti di licenza (v. provv. AGCM 18/01/10)
- potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti
- limite di **3 anni** (come suggerito dall'Antitrust) per la durata dei contratti relativi allo sfruttamento dei prodotti audiovisivi di vendita dei diritti

Il provvedimento di attuazione della legge delega disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie ottenute attraverso la commercializzazione in forma centralizzata di diritti audiovisivi con i seguenti obiettivi:

- garantire l'**equilibrio competitivo** tra partecipanti
- incentivare i **settori giovanili** delle società professionistiche e le categorie dilettantistiche
- migliorare la sicurezza degli impianti sportivi
- finanziare ogni anno un minimo di due progetti di sostegno a discipline sportive *"diverse da quelle calcistiche"* con priorità per progetti di promozione di *"interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole"*

- L'organizzatore della competizione deve destinare una quota delle risorse economiche dei diritti audiovisivi, **non inferiore al 4%**, per sviluppare i settori giovanili delle società sportive professionistiche, per valorizzare ed incentivare le categorie dilettantistiche, per sostenere gli investimenti per la sicurezza anche infrastrutturale degli impianti sportivi, nonché per finanziare ogni anno almeno due progetti di particolare rilievo sociale a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
- È istituita la **“Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre”**

L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie professionistiche inferiori, deve destinare alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori una quota annuale **non inferiore al 6%** del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del campionato

La ripartizione delle risorse del Campionato di Calcio italiano di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011 verrà effettuata secondo nuove modalità:

- **il 40% in parti uguali** tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
- **il 30% in base ai risultati sportivi** conseguiti (10% in base ai c.d. risultati storici, cioè dalla stagione sportiva 1946/47 ad oggi; 15% in base ai risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive; 5% in base al risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva);
- **il 30% in base al bacino di utenza** nella misura del 25% sulla base del numero di sostenitori e nella misura del 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento.

- È stata sancita la **contitolarità del diritto** all'utilizzazione a fini economici della competizione sportiva in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti alla stessa competizione. Il diritto di sfruttamento appartiene, pertanto, e alle singole squadre partecipanti al campionato e al soggetto organizzatore dell'intera competizione (Federazione o Lega se da questa delegata).
- L'**esercizio del diritto**, ovvero la cessione dei diritti di sfruttamento, è posto in capo al soggetto organizzatore del campionato pur nel rispetto di principi di mutualità e di ripartizione delle risorse definiti dalla norma stessa.

Applicabilità a discipline sportive non professionistiche

- Si ritiene che il legislatore italiano, sull'onda di una rilevante produzione in ambito comunitario, abbia voluto sancire il principio della comproprietà e della cessione collettiva dei diritti in tutti i settori sportivi nei quali la cessione dei diritti audiovisivi assume una **rilevanza economica** apprezzabile.
- Principio di comproprietà e di vendita collettiva dei diritti per tutte quelle realtà sportive la cui negoziazione dei diritti possa essere suscettibile di una valutazione economica di una certa rilevanza (rif. **"professional sport"** e **"professional player"** Libro Bianco dello Sport UE e Risoluzione Parlamento Europeo 8/05/08)
- Non potranno, però, adottarsi *sic et simpliciter* i criteri ed i parametri previsti dal decreto in quanto "cuciti" addosso al calcio ma potranno certamente essere considerati dei principi guida.

Applicabilità a discipline sportive non professionistiche

- Se per quanto riguarda gli **eventi a partecipazione individuale** (galà di ginnastica, meeting di atletica etc.), oltreché gli eventi ciclicamente ricorrenti (olimpiadi, mondiali, europei), il dato può essere considerato abbastanza pacifico, non sarebbe del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui la titolarità dei diritti d'immagine di una gara di un campionato a squadre fosse da attribuirsi unicamente al **soggetto organizzatore del singolo incontro** e che, ospitando l'evento, si assume anche la responsabilità giuridica dell'evento stesso. Tale ultima tesi potrebbe avere il conforto della nostra Carta Costituzionale oltreché di altre fonti normative ma trascurerebbe proprio la specificità dello sport, la sua autonomia sancita dallo stesso ordinamento (v. l. 280/2003) e la natura stessa di spettacolo insito nello sport a qualunque livello esso sia praticato. Ricordiamo, ad esempio, che deve comunque essere garantito il diritto di cronaca e la fruibilità da parte dell'utenza locale.
- Chi organizza un campionato può e deve condividere la titolarità e l'esercizio dei diritti di sfruttamento della manifestazione. Se è vero che non potrebbe esservi un campionato senza la partecipazione delle squadre, è altrettanto vero che detta manifestazione non potrebbe celebrarsi se non con l'impegno ed il lavoro di un ente organizzatore.

Gli interventi dell'AGCM in ambito sportivo

- Sulla stessa linea si è mostrata a più riprese anche l'Antitrust italiana allorquando ha definito "**associazioni d'impresa**" talune Federazioni non professionistiche e "**mercato rilevante**" quello di eventi sportivi dilettantistici e pertanto, per il nostro ordinamento, senza alcuno scopo di lucro (soggettivo)
- C.d. "**market test**"
- Particolare attenzione all'effetto "**foreclosure**" derivante dall'adozione di norme statutarie e comportamenti ed atti ad esse consequenziali di alcune Federazioni in rapporto all'attività organizzata dagli Enti di promozione sportiva ma anche da soggetti non facenti parte dell'ordinamento sportivo (v. casi dell'automobilismo sportivo e degli sport equestri)



L'ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA

- **Elementi fondamentali di un ordinamento giuridico:** plurisoggettività, organizzazione e normazione
- Sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la **soggettività** è diversa da quella stabilita dall'ordinamento statale, ogni volta che la **normazione** non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un'altra collettività o comunità, ogni volta che **l'organizzazione** è distinta, anche non interamente, da quella propriamente statale

- La pluralità politica di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali con una propria **predeterminazione dei soggetti** e con proprie (almeno parzialmente) **produzioni normative e aspetti organizzativi**
- **Carnelutti:** scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del *fair play*
- **Marani Toro:** passaggio dall'agonismo occasionale all'agonismo a programma illimitato. L'attività agonistica a programma illimitato presuppone l'esistenza di **regole** e tali regole costituiscono l'ordinamento sportivo

- Per definire un **ordinamento giuridico originario o derivato**, è necessario porlo in relazione con l'ordinamento giuridico statale: esso sarà dell'uno o dell'altro tipo, *"a seconda che trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell'ordinamento statale"*
- La **sovranità** implica non solo l'originarietà e l'indipendenza, ma anche la **supremazia sugli ordinamenti** minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all'interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso

E l'ordinamento sportivo?

- Nei rapporti con l'ordinamento statale, se non può essere messa in dubbio la **originarietà** dell'ordinamento sportivo, *"la sua **sovranità** dovrà cedere di fronte a quella dello Stato nella misura in cui quest'ultimo intende esercitarla"*
- L'ordinamento sportivo può definirsi come un ordinamento di settore, **originario**, il quale anche se non è dotato di sovranità è caratterizzato da un'ampia sfera di **autonomia** sul piano dell'organizzazione e della normazione interna
- Principio tendenziale del **mutuo non riconoscimento**

La necessità di una regolamentazione

Quando, alla metà circa del diciannovesimo secolo, lo sport modernamente inteso cominciò rapidamente a diffondersi nel vecchio continente ci si rese immediatamente conto che, perché potesse esistere uno sport, era necessario che fossero stabiliti i **comportamenti leciti** e quelli cui i partecipanti dovevano attenersi

Senza regole non può esistere alcuno sport

L'ordinamento sportivo è contraddistinto dai caratteri dell'**originarietà** e dell'**autonomia**. È una diretta conseguenza che sia titolare di proprie norme e propri organi di giustizia chiamati a farle rispettare.

- Sotto la dizione "**giustizia sportiva**" si ricomprendono, attualmente, tutti quegli istituti previsti non dalle leggi statali bensì **negli statuti e nei regolamenti federali** per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni
- Tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, **quattro tipi di procedimenti**: un procedimento **tecnico**, un procedimento **disciplinare**, un procedimento **economico** ed un procedimento **amministrativo**

- Il procedimento tecnico si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente **l'organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse** (Regolamento Tecnico)
- Il procedimento tecnico, per costante giurisprudenza, **non può essere devoluto alla cognizione del giudice statale**. Non c'è, infatti, la lesione di situazioni giuridicamente rilevanti e, pertanto, non sarebbe possibile ammettere un intervento del giudice statale
- La giustizia di tipo tecnico può dunque essere considerata completamente indipendente dalla giustizia ordinaria

- Le Federazioni sportive sono figure associative, sicché è necessaria una gestione dell'appartenenza degli associati all'ente
- Il procedimento disciplinare ha la funzione di **colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole** che vigono nell'associazione, fino al limite estremo dell'esclusione dell'associato.
- Molto **vicino al processo penale**
- Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva che incidano sugli *status* di soggetti dell'organizzazione si ritengono impugnabili dinanzi al giudice

- Deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari di natura obiettivamente sportiva destinate ad esaurirsi in questo ristretto ambito senza incidenza su *status* soggettivi
- Il concetto di **alterazione stabile** o di modifica sostanziale del rapporto sportivo, si presta a **non univoche interpretazioni** (apprezzamento qualitativo)
- Non risulta affatto soddisfacente la valutazione della **durata** ben potendo derivare danni irreparabili all'atleta in seguito ad una sospensione, seppur breve, che possa impedire all'interessato di prendere parte ad un evento sportivo di eccezionale rilevanza (v. caso Rosi)

- Controversia, di natura *latu sensu* economica, fra due o più affiliati.
- Presupposti tipici del processo civile statale (**imparzialità dell'organo giudicante**, principio del contraddittorio e del giudicato)
- Occorre distinguere le ipotesi in cui si realizza mediante un **procedimento interno** *ad hoc*, dalle ipotesi in cui mette capo ad una **soluzione arbitrale**.
- Liceità della **"clausola compromissoria"**: il procedimento economico si riferisce a questioni relative a diritti di natura patrimoniale (*inter privatos*) a cui la Federazione è estranea.

- Possibilità prevista dagli Statuti di alcune Federazioni di **impugnare atti di governo** delle stesse
- L'attività di governo **non è assolutamente sindacabile da parte del giudice amministrativo** (ricorso all'organo di controllo gerarchicamente superiore)

Due obblighi fondamentali:

- 1. Accettazione e rispetto delle norme e dei provvedimenti federali**
- 2. Impegno di adire, per le controversie insorte tra gli affiliati, esclusivamente gli organi federali.** Tale obbligo comporta la preclusione per i tesserati di rivolgersi per la risoluzione delle controversie alle Autorità giurisdizionali dello Stato, sanzionando addirittura con l'espulsione dai quadri organizzativi l'inottemperanza a tale prescrizione

- La disciplina non è identica per tutte le Federazioni. Per alcune, infatti, il cosiddetto “vincolo di giustizia” è espressamente limitato alle **controversie di carattere tecnico e disciplinare**, mentre per altre il campo di applicazione del vincolo risulta più ampio.
- La **clausola compromissoria** appare pertinente alle **controversie di ordine economico**.
- Nella prassi è, invece, accaduto che con il termine “*clausola compromissoria*” si sia indicata genericamente la posizione nella quale si trova il tesserato nei confronti delle Federazioni ricomprendendo anche la preclusione che allo stesso viene imposta di rivolgersi al giudice statale, per vicende che attengono a questioni di diversa natura rispetto a quella economica.

- Il vincolo di giustizia può liberamente operare o **nell'ambito strettamente tecnico-sportivo** e, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero **nell'ambito dei diritti disponibili**.
- Il vincolo di giustizia non solo non trova applicazione nei confronti dei diritti indisponibili, ma non spiega nemmeno la propria efficacia nell'ambito degli interessi legittimi.
- Il vincolo di giustizia costituisce sostanzialmente una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per **alcune categorie di controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell'Autorità giurisdizionale dello Stato**.

- Idoneità ad escludere, per effetto del solo **consenso** preventivamente prestato all'atto del tesseramento ovvero dell'affiliazione, qualsiasi sindacato giudiziale sia sulla validità delle regole federali sia sulla legittimità e correttezza della loro applicazione da parte degli organi federali
- **Art. 24 Costituzione: diritto** irrinunciabile dei singoli **di agire innanzi ai giudici dello Stato per la tutela dei propri interessi giuridicamente protetti**
- La clausola di riserva non potrebbe produrre in capo agli associati una rinuncia definitiva alla tutela giurisdizionale statale ("*pactum de non petendo*")

- Nel caso di provvedimenti federali di giustizia incidenti su **materie di rilievo patrimoniale sulle quali insorga controversia fra gli associati**, il vincolo di giustizia si configurerebbe quale vera e propria clausola compromissoria che, intervenendo su materia disponibile, realizza una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario (maggiore speditezza)
- La clausola compromissoria non costituisce una deroga alla giurisdizione statale, quanto **una forma di giustizia privata in tema di diritti disponibili**
- Sfuggono alla competenza arbitrale, sia pure per ragioni diverse, tanto le controversie di carattere tecnico quanto le controversie di tipo disciplinare

- Distinzione tra arbitrato **rituale ed irrituale**
- L'elemento che differenzia i due tipi di arbitrato è dato dalla circostanza che **nell'arbitrato rituale le parti decidono di conferire al lodo efficacia di sentenza**, attraverso l'osservanza delle forme procedurali e dei requisiti sanciti dagli artt. 806 e ss. cod. proc. civ.
- Il lodo rituale si differenzia, quindi, dal lodo irrituale per gli ulteriori **effetti** che conseguono alla dichiarazione di esecutività del Tribunale (titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione ipotecaria e per la trascrizione o annotazione sui registri immobiliari)
- L'arbitrato sportivo ha di norma natura irrituale

Criticità nell'individuazione delle materie compromettibili in arbitri

- A norma dei **Principi di Giustizia Sportiva** approvati dal C.N. CONI il 16/12/2009, gli Statuti federali devono contenere una **clausola compromissoria** "*per arbitrato libero o irrituale*" che impegni affiliati e tesserati a devolvere eventuali controversie, originate dalla loro attività sportiva o associativa (e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia sportiva né del Giudice Amministrativo), ad un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto previsto dai Regolamenti federali.
- L'**art. 806 c.p.c.** (Controversie arbitrabili) dispone che "*le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili ... Le controversie di cui all'**articolo 409** (Controversie individuali di lavoro) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro*".
 - **La prestazione sportiva dilettantistica**
 - **è una prestazione di lavoro?**

- Accanto alle procedure arbitrali di risoluzione delle controversie appare auspicabile uno sviluppo dell'utilizzazione dei **metodi alternativi** (cdd. "*Alternatives Disputes Resolution Methods*", o **ADR**)
- Gli ADR appaiono, tuttavia, **utilizzabili solo in riferimento alle controversie di natura economica**. Essi, mirando alla conclusione di una transazione tra le parti, presuppongono la disponibilità dei diritti coinvolti, normalmente esclusa laddove vengano in rilievo questioni disciplinari
- **Conciliazione e mediazione (TAS)**
- Estrema flessibilità

- **Procura Federale** con funzioni inquirenti e requirenti
- **Giudice Unico Nazionale e Giudici Regionali**
- **Organo collegiale di primo grado** (Commissione Disciplinare, Corte Federale etc.)
- **Organo collegiale di secondo grado** (Commissione d'Appello Federale)
- **Collegio arbitrale**

- È ammessa la difesa tecnica
- Rigidi e brevi tempi d'impugnazione
- Pubblica udienza

La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - CONI

- Organo di garanzia e di giustizia, ispirato al rispetto dei **principi di terzietà, autonomia ed indipendenza** introdotto nel 2001 ed in funzione sino al 2008
- La Camera aveva funzioni **consultive, di conciliazione e di arbitrato**
- Ricorso alla Camera **a condizione che fossero previamente esauriti i ricorsi interni** alla Federazione o comunque si trattasse di **decisioni non soggette a impugnazione** nell'ambito della giustizia federale.
- Erano in ogni caso escluse dalle competenze della Camera le controversie di natura tecnico-disciplinare che comportavano l'irrogazione di sanzioni **inferiori a 120 giorni** ovvero le controversie per violazione delle norme antidoping. Altresì escluse tutte le controversie per le quali erano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle FSN, DSA ed EPS.

- La procedura arbitrale poteva avere corso **solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione** salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti. L'istanza doveva essere presentata **entro 30 giorni** dalla data di chiusura della procedura di conciliazione
- Salvo diverso accordo tra le parti, la procedura arbitrale aveva natura **irrituale**
- Le controversie sottoposte ad arbitrato erano decise da un collegio di tre Arbitri o da un Arbitro unico

- L'assetto della CCA ha mostrato qualche "crepa" in occasione delle questioni riguardanti, in particolare, il calcio ed il basket. Il clamore suscitato nell'estate 2007 dal "**caso Lorbek**" ha indotto il Presidente Petrucci, dietro invito rivoltogli dal Ministro Melandri, ad innestare un processo di riforma integrale del sistema di giustizia sportiva allorquando le controversie non siano più impugnabili in seno alla Federazione di riferimento
- Sono stati, pertanto, istituiti presso il Coni, in piena autonomia e indipendenza, *l'Alta Corte di giustizia sportiva* ed il *Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport* sopprimendo la CCA (art. 12 nuovo Statuto Coni approvato con D.M. 07/04/2008)

Alta Corte di Giustizia Sportiva

- Sono ammesse al giudizio dell'Alta Corte soltanto le questioni che la stessa Corte valuti **"di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale"**. Il principio di diritto posto a base della decisione dovrà essere *"tenuto in massimo conto"* da tutti gli organi di giustizia sportiva
- L'Alta Corte costituisce **"l'ultimo grado della giustizia sportiva"** per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (e dunque non suscettibili di definizione in sede arbitrale) o per le quali le parti non abbiano devoluto la competenza ad un collegio arbitrale. È composta da 5 giuristi di chiara fama nominati con maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dei componenti il Consiglio Nazionale
- Rimane in carica per **6 anni** ed i membri possono essere rinominati una sola volta

Alta Corte di Giustizia Sportiva - competenza

- L'Alta Corte provvede, altresì, all'emanazione di **pareri non vincolanti** su richiesta del Coni o delle Federazioni, ma sempre per il tramite del Coni stesso, e non più direttamente come avvenuto sinora con la Camera in funzione consultiva
- Formula **pareri alla Giunta sui ricorsi proposti avverso i dinieghi di affiliazione** di associazioni e società sportive deliberati dalle Federazioni
- È competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri del Tribunale e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale

Alta Corte di Giustizia Sportiva - procedura

- Il ricorso all'Alta Corte è proposto con atto notificato o trasmesso alla parte resistente, a eventuali contro-interessati e alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte resistente, a pena di decadenza, **entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di conoscenza dell'atto impugnato**. Successivo deposito alla Segreteria dell'Alta Corte entro 10 gg. dall'ultima notifica.
- Obbligatorietà di farsi assistere da avvocato iscritto all'albo professionale
- Qualora a una decisione dell'Alta Corte non sia data **esecuzione** nel termine di un mese dalla pubblicazione la parte interessata, decorsi ulteriori 20 gg. dalla messa in mora a provvedere, può proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della decisione

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - competenza

- Il TNAS ha competenza sulle controversie che contrappongono FSN, DSA, EPS a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, **a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione** nell'ambito della giustizia federale
- Sono, in ogni caso, **escluse** dalle competenze del Tribunale le controversie che hanno comportato l'irrogazione di **sanzioni inferiori a 120 giorni o € 10.000** nonché le controversie per violazione delle norme **antidoping**
- La competenza del Tribunale non è automatica ma può essergli attribuita previo inserimento negli Statuti federali: quello che prima era un obbligo diviene, dunque, una mera **potestà**

- Al Tribunale Coni possono essere devolute tutte le controversie aventi ad oggetto **diritti disponibili**, o comunque arbitrabili, **anche tra soggetti non facenti parte dell'ordinamento sportivo**
- I componenti del Tribunale sono nominati dall'Alta Corte con un mandato rinnovabile di **4 anni**
- **Registro di gratuito patrocinio** per facilitare la scelta di un difensore d'ufficio a favore di soggetti che versano in condizioni di grave e comprovato disagio economico
- Il **tentativo obbligatorio di conciliazione** dovrà essere esperito in occasione della prima udienza arbitrale

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – procedura

- L'istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell'istante **nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di conoscenza dell'atto contestato**. Successivo deposito alla Segreteria del Tribunale entro 5 gg. dall'ultima notifica. La Segreteria invia per conoscenza copia dell'istanza alla Federazione se diversa dalla controparte. Termine di 20 gg. per la memoria difensiva e l'eventuale domanda riconvenzionale. Replica entro ulteriori 10 gg
- Le controversie sottoposte ad arbitrato sono decise da un **collegio di tre Arbitri** o da un **Arbitro unico**
- Obbligatorietà di farsi assistere da avvocato iscritto all'albo
- Sono utilizzabili nel giudizio arbitrale le **prove** raccolte nel contenzioso svolto presso le Federazioni (consentite prova testimoniale e consulenza tecnica)
- Possono essere richieste all'organo arbitrale **misure cautelari** quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite

Commissione di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e tutela dell'etica sportiva

- Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia viene istituita una Commissione di Garanzia
- La Commissione è composta di **3 membri**, nominati dal C.N., il cui mandato ha la durata di 6 anni ma non sarà rinnovabile
- La Commissione:
 - a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI;
 - b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI.

- Il Codice di comportamento sportivo definisce i **doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva** sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento sportivo
- È approvato dal C.N., su proposta della G.N., sentito il **Garante** che ha il compito di **segnalare** ai competenti organi di giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare
- Deve essere osservato oltreché da tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo (affiliati e tesserati a qualsiasi titolo) anche da altre figure quale quella di ***"socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive"***

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna

- Il **TAS** è stato istituito dal CIO nel marzo 1983 e poi radicalmente riformato nel 1994 (“**Codice di arbitrato in materia di sport**”)
- La nuova disciplina ha previsto l’istituzione del **Consiglio internazionale dell’arbitrato in materia di sport (CIAS)** con funzioni di carattere essenzialmente organizzativo, finanziario e giurisdizionale allorquando è chiamato a pronunciarsi sulla revoca e sulla riconsunzione degli arbitri del TAS (indipendenza dal CIO)
- I compiti del TAS comprendono, oltre alla effettiva definizione delle controversie sportive, la risoluzione attraverso un giudizio arbitrale d’appello delle controversie (comprese quelle in materia di doping) relative alle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva delle singole Federazioni, laddove tale potere sia espressamente previsto dai loro statuti o da uno specifico accordo tra le parti interessate
- Il TAS adotta, dunque, **sia decisioni di primo grado** (controversie di relative all’applicazione di statuti e regolamenti federali) **sia decisioni di appello**

- La **funzione consultiva** può essere esplicitata esclusivamente in favore del CIO, delle Federazioni internazionali, dei comitati olimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e delle altre associazioni riconosciute dal CIO, mentre non sono più legittimate a chiedere pareri consultivi le Federazioni nazionali, le associazioni sportive ed i privati.
- Per ogni controversia avente ad oggetto l'Olimpiade, verificatasi nei dieci giorni precedenti l'evento e per tutta la durata dei Giochi è stata istituita una Camera ad hoc che giudica in base al "**Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici**" adottato dal CIAS nel 1995.

- **Art. 102 Cost.:** la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari. Se il giudice non ha il carattere dell'**imparzialità** e la sentenza quella dell'**esecutività**, non si ha nè giudizio nè sentenza nel senso del diritto pubblico
- **La giustizia endoassociativa non si pone in rapporto di incompatibilità** ed assume semmai il ruolo di alternativa o di surrogato rispetto alla funzione giurisdizionale
- La **clausola arbitrale** costituisce, infatti, "*un atto negoziale che trova fondamento nella **libera scelta delle parti***"

- Nei rapporti tra gli ordinamenti giuridici la complementarietà comporta sempre più frequentemente la **coesione** dei complessi di norme
- Occorre individuare prima le **situazioni giuridiche meritevoli di tutela** anche da parte dell'ordinamento statale e poi il **settore della giurisdizione** cui le stesse sono devolute.
- Difetto assoluto di giurisdizione statale se non vi è **lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo**
- Nell'ambito dell'ordinamento sportivo sussiste la possibilità di emanare norme interne di comportamento, la cui osservanza o meno, da parte dei destinatari, è assolutamente irrilevante nell'ambito dell'ordinamento generale (doppia natura delle Federazioni)

Per porre fine al c.d. "caso Catania", il **19 agosto 2003** il Consiglio dei Ministri approva un decreto che prevedeva la possibilità *"su proposta della federazione competente, di adottare provvedimenti di carattere straordinario e transitorio - anche in deroga alle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo - al fine di assicurare il regolare inizio dei campionati 2003-04"*

- Il provvedimento stabilisce che **l'ordinamento sportivo**, inteso quale insieme organico di regole tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni, sia riconosciuto come **ordinamento autonomo**
- I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica devono essere regolati in base al **principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale** di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo

- La legge sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo con riferimento alle questioni menzionate all'art. 2, comma 1, lett. a) e b): l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie; i comportamenti rilevanti sul piano **disciplinare** e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari
- In sede di conversione, il Legislatore, ravvisando l'indiscutibile "*rilevanza*" delle **questioni amministrative** ha soppresso le lettere c) e d) dell'art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003, che riservavano all'ordinamento sportivo tutta la materia delle questioni amministrative

- Il comma 2 dell'art. 2 ribadisce che nelle materie di cui al comma precedente, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno **l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva**
- L'art. 3, comma 1, prevede che, **esauriti i gradi della giustizia sportiva** e, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito da **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni

- Il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che la competenza di primo grado spetta, in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, con sede a Roma
- Il comma 4 dispone che le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle **misure cautelari** emanate da un Tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla conferma, modifica o revoca da parte del TAR del Lazio cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare

- **Consiglio di Stato, sez. VI, decisione del 17.04.2009, n. 2333:**
- ***Il provvedimento di inserimento nel ruolo degli arbitri fuori quadro, in dipendenza del giudizio di "demerito tecnico" e senza perdita dello status di tesserato, va impugnato innanzi agli organi della giustizia sportiva***
- E' questo il principio con cui il CdS ha respinto l'appello proposto dall'arbitro Mazzoleni, confermando la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione, il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti in forza dei quali era stato disposto il suo transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro, ovvero lo stesso era stato retrocesso da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della FIGC.

- **Ordinanza n. 2244 del 21 aprile 2005 del TAR Lazio (caso "Cosenza"):** anche i provvedimenti disciplinari sportivi che possano riconoscersi come *"rilevanti"* potrebbero essere impugnati innanzi al TAR Lazio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 280/2003 ed a prescindere dalla *"svuotata"* riserva contenuta all'art. 2, comma 1, lett. b.
- La legge n. 280/2003, nella parte in cui fa salve le clausole compromissorie, non intendeva certo *"salvare"* anche l'istituto del vincolo di giustizia (**illegittimi** provvedimenti sanzionatori posti in essere dalle Federazioni nei confronti di propri affiliati e/o tesserati rei di aver adito la magistratura statale senza aver previamente richiesto l'autorizzazione **allorchè la disputa verta su situazione rilevanti sotto il profilo giuridico**)

Criticità nella qualificazione del lodo

- Dottrina e giurisprudenza erano pressoché concordi nel ritenere che la decisione emessa dalla Camera avesse natura di **provvedimento amministrativo** (impugnabile dinanzi al TAR Lazio) piuttosto che di lodo arbitrale (che come tale dovrebbe avere carattere definitorio della controversia). La formulazione del nuovo Statuto Coni sembra, invece, insistere sulla **natura di lodo arbitrale** ed apre esplicitamente la porta al ricorso per nullità (ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico statale) da proporsi alla Corte d'Appello di Roma entro 90 gg. dalla notifica della decisione.
- Ma se la decisione del TNAS ha natura di lodo arbitrale, come tale **non è impugnabile** dinanzi all'Alta Corte che, però, è definita "*ultimo grado di giustizia sportiva*"
- L'Alta Corte, sussistendone i presupposti, andrebbe adita solo nei casi in cui la questione non fosse già assegnata ad un collegio arbitrale (endofederale o TNAS) o non fosse compromettibile in arbitrato. In quel caso costituirebbe l'ultimo grado della giustizia sportiva prima di adire eventualmente l'AGO

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELLA GESTIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE

Associazioni Non Riconosciute



Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto.

Associazioni Riconosciute Società di capitali



Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto

Art. 1173 C.C

(Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto Illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico)

Responsabilità
contrattuale

Responsabilità
extracontrattuale



obbligo risarcitorio

La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

In assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'associazione, l'art. 38 c.c. sancisce che per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono, oltre che il fondo comune, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. E' una ipotesi di responsabilità solidale non assistita dal beneficio di escussione. Il criterio, nonostante la formula di chiara matrice negoziale, si applica anche in caso di obbligazioni ex lege, quali i debiti di imposta. Il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporta è responsabile solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo omesso. Il richiamo all'effettività della ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto alle obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/07).

La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

La responsabilità dell'ente sussiste, ex art. 38 c.c. , anche per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che spendendo la ragione sociale abbiano determinato in concreto l'oggetto sociale a prescindere dalle possibili indicazioni formali (cass.16344/08).

Stante l'assenza di valide forme di pubblicità in ordine alla rappresentanza dell'associazione, opera per i terzi impossibilitati a verificare i poteri rappresentativi della controparte, il principio dell'apparenza. Pertanto delle obbligazioni assunte da un associato di associazione non riconosciuta, anche se sfornito dei relativi poteri ma che abbia speso il nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune che personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

Alla luce di detto principio è valida la notifica della cartella esattoriale (per conto Enpals volta ad ottenere il pagamento di contributi e sanzioni relative a posizioni lavorative accertate) al legale rappresentante, qualità risultante dall'anagrafe tributaria e non contestata, dell'associazione all'epoca dei fatti cui è riconnesso l'obbligo contributivo (Trib. Genova sez. lavoro 4.3.2009 n. 90).

E' principio consolidato secondo cui " la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza ma all'attività effettivamente svolta e risolvendosi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione ed i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio, non sussidiario, rispetto alla responsabilità dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione solidale è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.

La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

Pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità deve dare prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita " (cass. 19486- 19487 / 09). Decisione in vertenza relativa all'accertamento Iva di debito di imposta e sanzioni a carico di associazione sportiva con estensione della responsabilità al rappresentante legale dell'epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova circa la concreta attività negoziale. E' logicamente confinate il principio espresso in Cass. n. 977/08: gli effetti di una decisione pronunciata nei confronti dell'associazione non riconosciuta non si spiegano nel patrimonio di legale rappresentante per il solo fatto che la sentenza venne resa nei confronti dell'associazione come rappresentata al momento in cui l'azione fu intrapresa.

La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

Nella specie veniva messa in esecuzione, nei confronti del legale rappresentante, la sentenza di condanna dell'associazione non riconosciuta a favore del lavoratore, sul presupposto che la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute si estende anche al rappresentante legale. E' riaffermato il principio secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non incide sul patrimonio del rappresentate; il testo dell'art. 38 c.c. non consente l'applicazione dei principi di responsabilità sussidiaria o solidale che operano nel sistema delle società personali.



Inadempimento di un contratto

- **Art. 1218 Cod. Civ.:** *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*
- **Esempi:** Corsi organizzati dai gestori di un centro sportivo o partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso.

- Il danneggiato deve provare l'obbligazione a carico del debitore e l'inadempimento
- Entro 10 anni

Atipicità dell' illecito civile


Art. 2043 Cod. Civ.: *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*

Elementi costitutivi del fatto illecito:

- Oggettivi (fatto, danno ingiusto, nesso di causalità)
- Soggettivi (dolo o colpa per imprudenza, negligenza, imperizia)

- Per essere risarcito il danneggiato deve provare:
 1. Fatto storico – evento nesso di causalità fattori attributivi
 2. Entro 5 anni

Organi dell' ente



Fatto illecito

Es.: Organizzazione di competizione o manifestazione aperta al pubblico

quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni causati da carenze strutturali dell'impianto stesso

Danno all'allievo  Condotta colposa dell'istruttore

2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti

la responsabilità dell'istruttore - autore del comportamento dannoso, si propaga al sodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso il danneggiato per il risarcimento

responsabilità diretta per il preposto, indiretta per il sodalizio

Nesso di causalità necessaria: illecito agevolato dall'espletamento delle mansioni

“...l’acquisizione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell’omessa verifica dell’idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defatigamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi.”

Art. 2048 Cod. Civ., comma 2: *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

La presunzione non è applicabile in caso di danno che l'allievo abbia con la sua condotta arrecato a se stesso. In tali casi trova applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c.. La responsabilità va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Giurisprudenza prevalente: Non è sufficiente la prova di non avere potuto impedire il danno ma si deve dimostrare di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo (in special modo in presenza di minorenni) e che l'evento, nonostante le misure adottate, non era evitabile. E' un caso di responsabilità diretta del precettore.

- La responsabilità presuppone il compimento di un illecito da parte dell'allievo capace di intendere e volere (non coincide con la maggiore età).
- Si presuppone la violazione del dovere di sorveglianza e vigilanza.
- Il fondamento della responsabilità dell'istruttore prevista dall'art. 2048 c.c. si ravvisa nella **cd. culpa in vigilando** che è presunzione fino a prova contraria per agevolare il danneggiato

“non avere potuto impedire il fatto”:

- Diligente vigilanza
- Avere adottato le misure organizzative e disciplinari per prevenire il fatto
- Inevitabilità dell'evento nonostante le misure adottate

“Per superare la presunzione di responsabilità che ex articolo 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo e repressivo ma è necessario anche dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.”

“L'obbligo di vigilanza gravante sul precettore (va inteso) in senso relativo, vale a dire commisurato alla prevedibilità di quanto può accadere e tale pertanto da non richiedere l'adozione di tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare l'evento pregiudizievole, ma solo di quelle necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto.

.....il precettore è tenuto a provare che l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze per la sua imprevedibilità e repentinità non era evitabile..... è pacifico come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il dovere in parola va rapportato all'età e al grado di maturità dell'allievo, dovendo ridursi gradatamente in relazione al progredire dell'una e dell'altro, ed inoltre va pure commisurato all'indole del minore, al suo carattere, all'ambiente in cui vive.

- Responsabilità dell'istruttore e del gestore della palestra, per l'incidente incorso ad un allievo durante l'esecuzione di un esercizio ginnico di inutile pericolosità, richiesto dall'istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]

- Istruttore deve sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare che subiscano lesioni.

I corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età, dotate ciascuna di una propria diversa preparazione psicofisica, è necessario che l'istruttore sia in grado di valutare preventivamente non solo l'utilità in assoluto di un esercizio, ma anche la concreta idoneità di ogni allievo ad affrontarlo senza correre inutili rischi.

È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute, stipulare valide coperture assicurative (**polizza di responsabilità civile verso i terzi**) poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.

La responsabilità per **cose in custodia** ex art. 2051 è configurabile in capo a colui che abbia la **disponibilità** giuridica e materiale della cosa stessa che comporti il **potere di intervento** sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi.

La presunzione a carico del custode è superata quando si da prova del caso fortuito.

Nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno

Responsabilità per cose in custodia

Tribunale di Cuneo 14.1.2009

Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista , o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l'eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree (zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità.

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e pertanto occorre esaminare se la situazione di oggettivo pericolo costituisce insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ovvero se può essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, il quale in tale ipotesi, quanto meno concorre alla produzione dell'evento a titolo di colpa (Cass. 25772/09)

Tribunale Bolzano 21.5.2007

Sia la ricostruzione della responsabilità contrattuale del gestore della pista da sci sula scorta del contratto atipico di skipass sia di quella extracontrattuale ex art. 2051 onerano il gestore della prova liberatoria.

La responsabilità per cose in custodia è esclusa ricorrendo il caso fortuito che può essere costituito dal fatto del danneggiato o del terzo ovvero un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso causale e deve presentare i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fato medesimo (ex multis cass. 4279/08)

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua interazione con la realtà circostante di talchè una situazione " oggettivamente pericolosa" può essere aggirata con l'adozione di normali cautele e quindi non costituire insidia insuperabile .

Cass. Civ. n 4279/2008

“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione. Chi agisce per il riconoscimento del danno deve provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale.

“Il gestore di una palestra è da configurarsi come custode della struttura e dei relativi attrezzi che possono presentare pericolo per chi li usa o ne viene in contatto esercitando su di essi un potere di fatto che ne impone l’obbligo di vigilanza”


Il gestore è stato condannato al risarcimento del danno in favore di un cliente che si era infortunato cadendo da una cyclette di cui era stata accertata la difettosità



COSE DEL CLIENTE

- Cose introdotte – risarcimento Limitato al valore di quanto sottratto, distrutto o danneggiato fino all'equivalente di 100 volte il valore della prestazione
- Cose consegnate o che l'albergatore aveva l'obbligo di accettare - riconsegna in forma specifica o risarcimento integrale

Responsabilità per cose in custodia

- L' **Art. 1786 Cod. Civ.** estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari e **simili** la responsabilità dell'albergatore per le cose **portate e consegnate** in albergo.
- Circoli sportivi = Esercizi simili  Intralcio nel godimento del servizio
- Responsabilità del gestore solo in caso di **consegna con finalità di custodia.**
- **Cass. 15490/2008** "affinchè sorga la responsabilità del depositario non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla ma è sufficiente la mera consegna di essa, **(con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo)** non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto.

Responsabilità per cose in custodia

- **Cass. 1537/2007** “per affermare la responsabilità illimitata dell'albergatore o dei soggetti ad esso equiparati, si deve accertare se il cliente indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi nel qual caso la responsabilità è quella limitata.”
- **Cass . 5837/2007** “l'offerta della prestazione di parcheggio cui segue l'accettazione ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia **restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia.** Peraltro, la eventuale clausola di esclusione di responsabilità del gestore ne caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio è inefficace, qualora non sia stata approvata specificatamente per iscritto.”

- **L'art. 1229 Cod. Civ.** (applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) sancisce la **nullità di simili clausole** in caso di responsabilità per **dolo o colpa grave** o in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Il decreto disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e società ed associazioni prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di unità organizzativa nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente;
- da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' esclusa la responsabilità dell'ente se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ente non risponde se, in caso di reato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione, dimostra di avere "adottato ed efficacemente attuato" un modello di organizzazione e controllo per prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi, che il compito di vigilanza sull'attuazione del modello era affidato ad un organismo dotato di autonomia e che non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza, che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello (**art. 6**).

In caso di reato commesso da persone sottoposte a vigilanza e direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile da inosservanza dei doveri di vigilanza o direzione. La responsabilità è esclusa se l'ente prova di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace per la prevenzione dei reati della specie di quelli verificatisi. (**art. 7**)

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere sono quelli espressamente indicati dal legislatore. Oltre ai reati di natura colposa (omicidio, lesioni) connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la generalità riguarda reati di natura dolosa tra cui: reati contro la P. A. (corruzione, truffe per ottenere finanziamenti), reati societari (false comunicazioni), reati di riciclaggio, ricettazione, delitti informatici (accesso abusivo a sistemi), delitti contro l'industria ed il commercio (vendita di prodotti con segni mendaci)

Le sanzioni sono: pecuniaria, interdittiva (interdizione dall'esercizio dell'attività, revoca o sospensione delle autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrarre con la P.A. esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi) la confisca del profitto tratto da reato, la pubblicazione della sentenza (**art. 9**)

Segnalazione Garante Privacy 10.12.2009

sull'opportunità che sia valutata l'adozione di apposite disposizioni volte ad individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato tramite i sistemi di segnalazione degli illeciti commessi; valutare se la disciplina debba essere estesa ad ogni tipo di organizzazione aziendale o limitatamente alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati; individuare fra i soggetti operanti quali possono assumere la qualità di "segnalati"; individuare le finalità che si intendono perseguire e le fattispecie oggetto di possibile denuncia da parte dei segnalanti; definire la portata del diritto di accesso da parte del segnalato in ordine ai dati identificativi dell'autore della segnalazione; stabilire l'ammissibilità di segnalazioni anonime.

Responsabilità Penale → **Reato**

Responsabilità Sportiva → **Violazioni delle
norme dell'
ordinamento
sportivo**

(Cass. Sez. Iv penale, sent. 14/12/2005 n° 4462)

Fatto: morte di un utente avvenuta in una piscina sprovvista di personale di sorveglianza.

Il gestore di un impianto sportivo è titolare di una **posizione di garanzia** ai sensi dell'art. 40 Cod. Pen. e, pertanto, è tenuto a predisporre un **idoneo servizio di assistenza** degli utilizzatori della struttura medesima al fine di tutelarne l'incolumità fisica e di evitare il superamento del limite del rischio tipico, correlato alla normale pratica sportiva. I Regolamenti FIN hanno valore di norme di comune prudenza.